



**Citta' di Pomezia**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO SULLA DISPERSIONE DELLE  
CENERI DERIVANTI DALLA CREAZIONE  
DEI DEFUNTI E DISCIPLINA  
DELL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE  
DELLE URNE CINERARIE.**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 31.07. 2008  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 31.03.2011

## TITOLO 1

### Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

ART. 1 Oggetto.....	.pag.	3
ART. 2 Diverse destinazioni delle ceneri.....	.pag.	3
ART. 3 Tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune.....	pag.	4
ART. 4 Inumazione dell'urna cineraria .....	pag.	4
ART. 5 Dispersione delle ceneri .....	pag.	4
ART. 6 Luoghi di dispersione delle ceneri .....	pag.	5
ART. 7 Dispersione delle ceneri nel civico cimitero .....	pag.	5
ART. 8 Dispersione delle ceneri in aree private .....	pag.	5
ART. 9 Dispersione delle ceneri in aree naturali .....	.pag.	6
ART. IO Dispersione delle ceneri in mare.....	pag.	6
ART. 11 Dispersione delle ceneri nei fiumi e nei laghi.....	pag.	6
ART. 12 Procedura per la dispersione .....	pag.	6
ART. 13 Senso comunitario della morte .....	pag.	7
ART. 14 Deposito provvisorio .....	pag.	7
ART. 15 Sanzione amministrativa .....	pag.	7
ART. 16 Informazione ai cittadini .....	pag.	8
ART. 17 Allegati al TITOLO I .....	pag.	8

## TITOLO 2

### **Disciplina per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.**

ART. I Disposizioni generali .....	pag.	12
ART. 2 Oggetto.....	..pag.	12
ART. 3 Tariffe.....	pag.	12
ART. 4 Autorizzazione per l'affidamento e la conservazione dell'urna cineraria.....	pag.	12
ART. 5 Consegna dell'urna cineraria .....	pag.	13
ART. 6 Controllo e verifica sull'effettiva ed idonea collocazione delle urne cinerarie presso i richiedenti, nonché sulle garanzie di assenza di profanazione	pag.	14
ART. 7 Allegati al TITOLO II .....	.pag.	15

## **Disposizioni generali**

Il presente regolamento è composto dal Titolo 1 e dal Titolo 2 ed è dettato nell'ambito delle seguenti disposizioni legislative che si integrano e si armonizzano con le norme vigenti del Regolamento Cimiteriale, di cui alla Delibera del Commissario Prefettizio, n. 79 del 26.09.2005:

- D.P.R. 10.9.1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12.10.1990);
- Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19.8.1998);
- D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Suppl ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30.12.2000);
- L. 30.3.2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19.4.2001);
- D.P.R. 15.07.2003 n. 254 (G. U. n. 211 dell' 11.09.2003);
- L.R. Lazio 28.4.2006, n. 4 (B.U.R.L. n. 12 del 29.4.2006).

## **TITOLO 1**

### **Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti**

#### **ART. 1** **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti come stabilito dall'articolo 162 della legge regionale del Lazio n. 04 del 28.04.2006.

#### **ART. 2** **(Diverse destinazioni delle ceneri)**

Si indicano di seguito, le diverse destinazioni delle ceneri da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri possono essere:

tumulate all'intero dei cimiteri;

conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;

inumate;

consegnate a soggetto affidatario (affidamento);

disperse.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna stessa o delle sue ceneri.

Il documento costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Pomezia.

In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

**ART. 3**  
**(Tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune)**

Per la tumulazione dell'urna cineraria e per il cinerario comune all'interno del Cimitero si rinvia al vigente regolamento cimiteriale del Comune di Pomezia.

**ART. 4**  
**( Inumazione dell'urna cineraria)**

L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano, in particolare, l'urna cineraria deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

È effettuata solo nei Cimiteri comunali in area a ciò destinata.

Si procede all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di tariffa pari ad Euro 100,00 oltre a spese contrattuali e di maggiorazione del 40% per i non residenti.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al il vigente regolamento cimiteriale del Comune di Pomezia.

**ART. 5**  
**( Dispersione delle ceneri)**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia, tanto nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, quanto nel caso in cui nel medesimo territorio siano collocate le ceneri al momento della richiesta per la dispersione.

La volontà del defunto deve risultare:

- Da disposizione testamentaria;
- Da dichiarazione olografa previamente pubblicata da un notaio;
- Ovvero, per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto mediante una delle modalità di cui al precedente capoverso. In mancanza, da:

- esecutore testamentario;
- coniuge;
- in difetto, dal parente più prossimo secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- ancora dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

**ART. 6**  
**(Luoghi di dispersione delle ceneri)**

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno del civico cimitero di Pomezia;
- in aree private;
- in aree naturali;
- in mare;
- nei fiumi.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e s.m.i..

**ART. 7**  
**( Dispersione nel civico cimitero)**

*All'interno del Civico Cimitero di Pomezia la dispersione può avvenire nell'area dedicata, denominata "Giardino delle rimembranze"*

**ART. 8**  
**( Dispersione in aree private)**

Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n.285 "nuovo codice della strada" e s.m.i., l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:

1) di essere a conoscenza della volontà di dispersione delle ceneri del defunto XY e che vi acconsentono;

2) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al comune di Pomezia dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto nel luogo indicato.

**ART. 9**  
**( Dispersione in aree naturali)**

Fermo restando il divieto di dispersione delle ceneri nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e s.m.i., l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle aree naturali è consentito a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini dell'infanzia o in generale a giardini pubblici.

Il richiedente l'autorizzazione dà comunicazione all'Ufficio che ha provveduto all'avvenuta

dispersione, dichiarando sotto la propria personale responsabilità che l'evento è avvenuto nel luogo indicato.

ART. 10  
**( Dispersione in mare)**

La dispersione in mare è consentita nei tratti di mare libero antistante il territorio comunale, ad oltre mezzo miglio marino dalla costa, non occupati neanche temporaneamente da natanti o manufatti. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il richiedente indica il punto dove la stessa avrà luogo.

Il richiedente titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune di rilascio dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto nel luogo indicato.

ART. 11  
**(Dispersione nei fiumi e nei laghi)**

Ai fini della dispersioni delle ceneri nei fiumi consentita ad oltre cento metri dalla riva non occupata neanche temporaneamente da natanti o manufatti, i fossi presenti nel territorio comunale di Pomezia non sono ad essi equiparabili, e pertanto la dispersione in essi non è consentita.

La dispersione delle ceneri nei laghi è consentita ad oltre cento metri dalla riva non occupata neanche temporaneamente da natanti o manufatti.

Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il richiedente indica il punto dove la stessa avrà luogo.

Il richiedente titolare dell'autorizzazione, dà comunicazione al Comune di rilascio dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto nel luogo indicato.

ART. 12  
**( Procedura per la dispersione)**

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto che può eseguirla, ai sensi dei D.P.R. 445/2000, deve dichiarare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo "luoghi di dispersione delle ceneri" del presente regolamento;
- la consegna dell'urna cineraria vuota al civico cimitero di Pomezia entro 5 giorni dall'avvenuta dispersione, e tanto al fine dello smaltimento di quest'ultima nel rispetto della normativa vigente; in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento;
- in caso dispersione in area privata, anche l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.

La consegna dell'urna cineraria vuota al civico cimitero affinché quest'ultimo provveda al suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, è soggetta a pagamento di tariffa pari a quella

prevista per l'inumazione dell'urna cineraria.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento" consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 13  
**( Senso comunitario della morte )**

Al momento della dispersione delle ceneri sono consentite forme rituali di commemorazione del defunto, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza che l'operazione impone.

ART. 14  
**( Deposito provvisorio )**

E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 20 giorni presso il civico cimitero comunale.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite per disinteresse da parte dei richiedenti, le ceneri potranno essere avviate dall'ufficio al cinerario comune.

ART. 15  
**( Sanzione Amministrativa )**

La violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che le infrazioni non costituiscano ipotesi di reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ART. 16  
**( Informazione ai cittadini )**

Il Comune di Pomezia favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie anche con riguardo agli aspetti economici. A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità. Quanto sopra si realizza anche tramite il sito internet del Comune di Pomezia.

ART. 17  
**( Allegati al Titolo 1 )**

La modulistica relativa alla dispersione delle ceneri è allegata al presente regolamento, e ne fa parte integrante e sostanziale



**All. 1 TITOLO 1**

**Al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile  
Del Comune di Pomezia**

**ISTANZA DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

- **Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D..P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; Consapevole di quanto contenuto nell'art. 47 del D..P.R. 445/2000, e quindi che la dichiarazione resa dal dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;**
- **Consapevole di quanto contenuto nel vigente "Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" approvato con delibera di C.C n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

**DICHIARA**

Di essere \_\_\_\_\_ (indicare grado di parentela) del/della defunto/a

Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Deceduto/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Cremato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in vita nel Comune \_\_\_\_\_

Di essere a conoscenza della volontà del suindicato defunto/a affinché le proprie ceneri fossero disperse nel rispetto di quanto contenuto della legge n.130/2001 e della legge Regionale Lazio n. 4/2006 (contrassegnare con una X il punto di interesse).

1. Nel cimitero di \_\_\_\_\_;
2. In area privata fuori dai centri abitati, all'aperto e con il consenso dei proprietari;
3. In area naturale individuata dal Comune di \_\_\_\_\_ e precisamente \_\_\_\_\_ (indicare precisamente l'area dove la dispersione avrà luogo);
4. In mare alla distanza di oltre mezzo miglio marino dalla costa, non occupati neanche temporaneamente da natanti o manufatti, e precisamente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( indicare il punto dove la dispersione avrà luogo);

5. nel fiume \_\_\_\_\_ ad oltre cento metri dalla riva, non occupata neanche temporaneamente da natanti o manufatti;

6. nel lago di \_\_\_\_\_ ad oltre cento metri dalla riva, non occupata neanche temporaneamente da natanti o manufatti;

- che la manifestazione di volontà del defunto affinché le sue ceneri fossero disperse nel luogo suindicato risulta dalla documentazione allegata;

- che la manifestazione di volontà del defunto affinché le sue ceneri fossero disperse, e comunque nei successivi 5 giorni;

- che l'incaricato alla dispersione è il sottoscritto/a o sig./r.ina \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (di cui si allega copia documento di identificazione in corso di validità), dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio di Stato Civile in indirizzo, del giorno, dell'ora e del luogo dell'avvenuta dispersione e comunque nei successivi 5 giorni;

- che la dispersione delle ceneri dovrà avvenire entro 30 giorni dal ritiro dell'urna cineraria;

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto:

Allega alla presente istanza:

a) la volontà espressa dal defunto come stabilito dalla Legge Regionale Lazio 28 aprile 2006, n. 4 - comma 2;

ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal coniuge del defunto;

ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal parente più prossimo così come individuato dagli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o dalla maggioranza assoluta di essi;

b) iscrizione del defunto alla seguente associazione riconosciuta \_\_\_\_\_

e) copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'esecutore la dispersione.

Data \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante** \_\_\_\_\_

Ai sensi deH'art.38 del D P.R. 445 del 28/12/2000. la dichiarazione è sottoscritta dalrinteressato in presenza del dipendente addetto. ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. !96/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione viene resa.

**ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

Norme penali

- 1 . Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte (78).

**ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

**Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

- 1 L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

## **TITOLO 2**

### **Disciplina per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.**

#### **ART.1 ( Disposizioni generali)**

La presente procedura si integra e si armonizza con la Delibera Comunale n. 178 del 27.10.2006 e con la Determina Dirigenziale N. 20 del 25 gennaio 2006

#### **ART. 2 ( Oggetto)**

La presente procedura disciplina la concessione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie, ai familiari dei defunti cremati che lo richiedono.

#### **ART.3 ( Tariffe)**

Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e per la eventuale verifica di controllo deve essere corrisposta la tariffa nella seguente misura:

Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione = €50,00;

Verifica sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato e sulle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria= €150,00;

Cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario= €50,00;

#### **ART.4 ( Autorizzazione per l'affidamento e la conservazione dell'urna cineraria)**

I familiari del defunto che ne facciano richiesta devono presentare istanza contenente i seguenti dati:

- a) generalità e residenza del richiedente;
- b) generalità, luogo e data di decesso del defunto;
- c) luogo di conservazione;
- d) la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- f) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria entro il termine di 10 giorni;
- g) l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- h) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

**All'istanza dovrà essere allegata:** la volontà espressa del defunto, o copia conforme in una delle seguenti forme:

- a) La volontà espressa del defunto, o copia conforme in una delle seguenti forme, quali: testamento pubblico, segreto oppure olografo., debitamente pubblicato;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile, e in caso di concorrenza dei parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- e) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) ricevuta versamento di €200,00 (€50,00 per rilascio autorizzazione + €150,00 per verifica effettiva collocazione urna cineraria nel luogo indicato).

## **ART. 5** **( Consegna dell'urna cineraria)**

Si autorizza conseguentemente la consegna dell'urna cineraria, risultante da apposito verbale, alle seguenti prescrizioni:

- 1) l'urna deve essere appositamente sigillata e recare all'esterno dicitura indelebile contenente i dati anagrafici identificativi del defunto;
- 2) la conservazione avrà luogo presso il domicilio dell'affidatario;
- 3) l'affidatario dovrà consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna cineraria, al fine della verifica e controllo delle condizioni di conservazione e garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo. A tal fine, ogni qual volta l'Amministrazione procederà a controllo, l'affidatario si impegna a far fronte al versamento della somma di €15000;
- 4) l'insussistenza di impedimenti all'affidamento, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- 5) l'affidatario dovrà custodire l'urna cineraria con cura e diligenza, garantendola da ogni possibile atto di profanazione;
- 6) l'urna non può essere affidata neppure temporaneamente ad altre persone ;
- 7) sono vietate le manomissioni dell'urna cineraria e dei sigilli;
- 8) in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario deve comunicarlo al Comune di Pomezia, Servizi Cimiteriali, entro 10 giorni, provvedendo al versamento della somma di €50,00;

- 9) cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario, o in caso di suo decesso, dai suoi aventi diritto nel più breve termine;
- 10) l'eventuale inadempienza di tutto quanto sopra indicato, salvo che la fattispecie configuri il reato di cui all'art. 411 c.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ";

#### ART. 6

#### **(Controllo e verifica ed idonea collocazione delle urne cinerarie presso i richiedenti, nonché sulle garanzie di assenza di profanazione).**

Questa Amministrazione ha stabilito di procedere ogni anno solare a controlli sull'effettiva ed idonea collocazione delle urne cinerarie presso il luogo indicato dal richiedente, nonché sulle garanzie di assenza di profanazione.

Contestualmente, si è proceduto a dare mandato al Dirigente - Comandante della Polizia Municipale l'attuazione di quanto suindicato, e al Dirigente ai Servizi Cimiteriali la trasmissione dei nominativi degli affidatari delle urne medesime, il cui affidamento, risultante da appositi verbali di consegna, ha avuto luogo alle seguenti prescrizioni:

- 1) l'urna deve essere appositamente sigillata e recare all'esterno dicitura indelebile contenente i dati anagrafici identificativi del defunto;
- 2) la conservazione avrà luogo presso il domicilio dell'affidatario;
- 3) l'affidatario dovrà consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna cineraria, al fine della verifica e controllo delle condizioni di conservazione e garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo;
- 4) che non sussistono impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- 5) l'affidatario dovrà custodire l'urna cineraria con cura e diligenza, garantendola da ogni possibile atto di profanazione;
- 6) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone;
- 7) sono vietate le manomissioni dell'urna cineraria e dei sigilli;
- 8) in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario deve comunicarlo al Comune di Pomezia, Servizi Cimiteriali, entro 10 giorni, provvedendo al versamento della somma di €50,00;
- 9) cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario, o in caso di suo decesso, dai suoi aventi diritto nel più breve termine.

**ART. 7 -  
(Allegati al TITOLO 2)**

La modulistica relativa all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, consistente nell'istanza di affidamento e conservazione dell'urna cineraria, nel verbale di consegna e nel verbale di ispezione, sono allegati alla presente procedura, e ne formano parte integrante e sostanziale.

**Al Dirigente dei Servizi Cimiteriali  
Del Comune di Pomezia**

**ISTANZA DI AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE URNA CINERARIA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

- **Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;**
- **Consapevole di quanto contenuto nell'art' 47 del D.P.R. 445/2000, e quindi che la dichiarazione resa dal dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;**

**CHIEDE**

- o L'affidamento dell'urna cineraria del defunto sig./sig.ra
- o La conservazione dell'urna cineraria presso la seguente abitazione:

**DICHIARA**

- Di essere \_\_\_\_\_ (indicare la parentela) del/della defunto/a

Sig/ra \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Deceduti/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in via nel Comune di \_\_\_\_\_



- Di essere a conoscenza che il sopra citato defunto/a aveva espresso la volontà che l'urna cineraria contenenti le proprie ceneri fosse affidata e conservata dal sig. \_\_\_\_\_;

Dichiara, altresì, di avere piena conoscenza:

1. che l'urna cineraria non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone e che qualora non si intendesse più conservarla o venissero meno le condizioni per l'affidamento, la stessa dovrà essere restituita all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con le modalità previste dalla normativa in vigore, previa acquisizione di una unità loculare a cura e spese dell'affidatario dell'urna cineraria;
2. che l'infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell'urna cineraria, ove non ricorrano i presupposti di reato di cui all'art. 411 del codice penale, è soggetta a sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
3. che gli eventuali cambi del luogo di conservazione dell'urna cineraria, dovranno essere comunicati ai Servizi Cimiteriali del Comune di Pomezia entro 10 giorni;
4. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
5. che dovrà assicurare la piena disponibilità all'accesso ai locali presso cui è custodita l'urna cineraria al personale comunale preposto alla verifica e controllo delle condizioni di conservazione e delle garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo.

- Allega alla presente istanza:

- d) la volontà espressa dal defunto, o copia conforme in una delle seguenti forme, quali: testamento pubblico, segreto oppure olografo.. debitamente pubblicato
- e) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dichiarazione di volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile, e in caso di concorrenza dei parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- f) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- g) ricevuta versamento di €200,00 ( €50,00 per rilascio autorizzazione + € 150,00 per verifica effettiva collocazione urna cineraria nel luogo indicato) .

Data \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante** \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 96/2003, che i dati personali raccolti, saranno traslati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione viene resa.

**ART.. 76 DEL D..P..R.. 28/12/2000 n. 445**

Norme penali

5. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
8. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte (78).

**ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

**Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

5. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
6. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
7. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
8. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

**ALL. 2 Titolo 2**

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
alle ore \_\_\_\_\_, i sottoscritti \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ del Comune di Pomezia;

Vista l'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dai Servizi Cimiteriali  
prot. \_\_\_\_\_, relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto Sig.  
\_\_\_\_\_;

Alla presenza del familiare sig. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nella qualità di affidatario;

Constatato che l'urna cineraria contenenti le ceneri del defunto sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, deceduto a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, cremato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Risulta debitamente sigillata e reca all'esterno i dati anagrafici identificativi del defunto,

**SI PROVEDE**

Alla consegna dell'urna cineraria al sig. \_\_\_\_\_ meglio sopra indicato,

riconosciuto a mezzo documento di identificazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

Il presente verbale viene redatto in triplice copia di cui una viene consegnata all'affidatario  
una conservata presso il Servizio Cimiteriale del Comune di Pomezia, una copia trasmessa  
all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso/ residenza del defunto.

Letto e sottoscritto

**L'affidatario** \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Comunale** \_\_\_\_\_

**ALL.3 Titolo 2**

**VERBALE DI ISPEZIONE DELL' URNA CINERARIA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_,  
alle ore \_\_\_\_\_, i sottoscritti \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ del Comune di Pomezia;

Vista l'autorizzazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dai Servizi

Cimiteriali , prot. \_\_\_\_\_, relativa all'affidamento ai familiari dell'urna

Cineraria del defunto sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,

Il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di affidatario;

**HANNO CONSTATATO**

- che l'urna cineraria contenente le ceneri del defunto sig \_\_\_\_\_ risulta in buono/discreto/cattivo (depennare la parte che non interessa) stato di conservazione;
- che la medesima urna risulta/non risulta (depennare la parte che non interessa) debitamente sigillata e reca idati anagrafici identificativi del defunto; che è custodita presso la predetta abitazione del sig \_\_\_\_\_, affidatario della medesima.

Osservazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Funzionario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **DISPOSIZIONI FINALI**

La violazione alle disposizioni contenute nel presente Testo Unico regolamentare, salvo che le infrazioni non costituiscano ipotesi di reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il presente regolamento composto dal titolo I e dal Titolo II entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di Consiglio Comunale.